

REGOLAMENTO COMMISSIONE LAVORO AUTONOMO

Art. 1

La Commissione per il lavoro autonomo regionale (C.l.a.r.) opera nell'ambito del Sindacato unitario dei giornalisti della Campania e d'intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi.

Art. 2

La Commissione ha il compito specifico di:

- a) monitorare permanentemente il numero e le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;
- b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;
- c) operare come supporto della Giunta Esecutiva nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi.

Art. 3

La Commissione è costituita da un Presidente e da sei giornalisti lavoratori autonomi.

I componenti della Commissione sono eletti dall'Assemblea regionale del lavoro autonomo.

La commissione elegge al proprio interno un coordinatore.

Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio direttivo ed è scelto tra i membri dello stesso consiglio direttivo.

Art. 4

Il Presidente è il responsabile dell'attività della Commissione, ne convoca le riunioni e riferisce sulla sua attività alla Giunta Esecutiva.

Art. 5

È istituita l'Assemblea regionale del lavoro autonomo, composta da tutti gli iscritti al sindacato che rientrano nella categoria del lavoro autonomo, che elegge i membri della Commissione lavoro autonomo regionale, i due rappresentanti della Campania nell'Assemblea del lavoro autonomo nazionale e il rappresentante della Campania in Commissione lavoro autonomo nazionale.

L'Assemblea regionale è convocata in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente, o su richiesta di almeno tre componenti la Commissione.

Art. 6

Nell'Assemblea regionale godono di elettorato attivo e passivo i giornalisti regolarmente iscritti al Sindacato campano e alla Gestione separata dell'Inpgi, che percepiscano esclusivamente redditi da lavoro autonomo che abbiano versato il contributo soggettivo sul reddito dichiarato e che non usufruiscano del sussidio di disoccupazione dell'Inpgi né di trattamento pensionistico.

Art. 8

Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8, 10 e 12 dell'articolo 9 dello Statuto federale.

Art. 9

I componenti della Commissione Nazionale e della Commissione regionale, nonché i componenti dell'Assemblea nazionale, qualora in corso di mandato perdano i requisiti di cui all'articolo 7 decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

Art. 10

Il Coordinatore della Commissione lavoro autonomo regionale e i rappresentanti campani in Commissione e Assemblea nazionale sono invitati di diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e della Commissione regionale.

Norma transitoria

Art. 11

Le candidature dovranno essere presentate entro il giorno prima delle elezioni indette dal Sindacato unitario giornalisti della Campania. I giornalisti interessati ad esercitare il diritto di elettorato passivo e attivo dovranno autocertificare di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento, regolarizzare l'iscrizione al sindacato entro il giorno precedente l'inizio delle votazioni.

Le candidature dovranno essere inviate via mail all'indirizzo:
lavoroautonomo@sindacatogiornalisti.it